

Publicato il 27/01/2021

N. [00064/2021](#) REG.PROV.COLL.
N. [00595/2020](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Marrazzo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pizzoferrato,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità espresso in data 20.07.2020 dalla
commissione esaminatrice (e notificato, tramite mezzo posta, in
data 07.08.2020) per l'accertamento dei requisiti psicoattitudinali
nell'ambito del corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e

indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.

A seguito dell'indizione del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 138 posti di Agente di Polizia locale (Cat. Giur. C), di cui 27 posti riservati ai volontari delle Forze armate ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 – il cui bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il 6 dicembre 2019 -, il ricorrente decideva di parteciparvi sostenendo e risultando ammesso alle prime tre prove previste dal suddetto bando (art. 10, co. 1).

In particolare, con riguardo alla prova scritta di preselezione di cultura generale tenutasi il 4 febbraio 2020, il ricorrente si collocava in graduatoria alla posizione n. 109 su 858 concorrenti ottenendo un punteggio pari a 22, 26.

In data 19 febbraio 2020, il ricorrente partecipava e superava anche

la prova fisica di preselezione venendo, così, ammesso alla successiva prova di preselezione a contenuti professionali.

In data 23 febbraio 2020, in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione finalizzata a contenere la diffusione del Virus COVID -19 del 6 giugno 2020, la suddetta prova scritta fissata per il 25 febbraio 2020 veniva annullata mediante comunicato urgente emesso della Regione Emilia Romagna.

Con successivo comunicato del 25 maggio 2020, la Regione Emilia Romagna indicava quale data - per la prosecuzione delle successive prove concorsuali e, in particolare della prova preselettiva a contenuti professionali - il 7 luglio 2020.

In data 10 luglio 2020 venivano pubblicati - sul sito web della Regione Emilia- Romagna - gli esiti della suddetta prova, la quale veniva superata dal ricorrente che si collocava in graduatoria alla posizione 25° su un numero complessivo di candidati pari a 303.

Peraltro, nel comunicato del Responsabile del servizio sviluppo delle risorse umane veniva riportato il calendario della prova di idoneità psico-attitudinale che prevedeva una suddivisione, nello svolgimento della stessa, in differenti giorni: dal 20 al 23 luglio 2020, per i primi 152 candidati risultanti tali dalla graduatoria provvisoria di preselezione a contenuti professionali e dal 27 al 30 luglio 2020 per completare, eventualmente, i posti disponibili in caso di una o più inidoneità a seguito dello svolgimento della predetta prova.

Un successivo comunicato, più dettagliato, indicava delle fasce orarie (dalle 8 alle 15:30) entro le quali si sarebbe tenuta la prova

inserendovi i candidati, divisi in gruppi formati da sei o sette membri ed ordinati sulla base di un criterio alfabetico.

In data 20 luglio 2020, il ricorrente si presentava, assieme ad altri sei candidati, nel luogo ed all'ora precedentemente comunicatagli per sostenere la suddetta prova di idoneità psico-attitudinale. Ivi, i sette candidati venivano ulteriormente divisi in due gruppi da quattro e tre membri; il primo di questi (nel quale si trovava il ricorrente) veniva assegnato all'aula A ed il secondo all'aula B, all'interno delle quali i singoli candidati – nel corso di un colloquio individuale ed orale - venivano valutati da due sottocommissioni, composte da due psicologi esperti in materia di psicologia del lavoro.

In data 7 agosto 2020 perveniva, a mezzo posta, una comunicazione della Regione Emilia Romagna afferente giudizio di inidoneità alla prova psicoattitudinale.

Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione delle disposizioni del bando di corso - concorso, eccesso di potere: motivazione insufficiente ed irragionevole.

La Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

2. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Lamenta in particolare quanto segue.

Dal principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione discende, quale indefettibile corollario, non solo un obbligo di pubblicità ma anche un diritto di

partecipazione a tutte le prove orali tenute dalla Pubblica amministrazione nel corso di un concorso pubblico per la selezione del proprio personale.

Sotto tale profilo parte ricorrente richiama l'art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a mente del quale "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione", nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico.

Ritiene durante le prove orali deve essere assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

A conferma di ciò la stessa Pubblica Amministrazione, al fine di garantire il diritto di partecipazione in una situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, avrebbe previsto che "nei casi in cui per garantire l'esercizio di partecipazione alle prove come uditore, sia necessario utilizzare altre aule, oltre a quella in cui si svolge la prova, l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso e la disponibilità di aule ampie, dotate di misure di sicurezza e distanziamento, dove ritrasmettere ad altri candidati le prove orali in corso".

Orbene parte ricorrente ritiene che tale diritto di partecipazione alla prova orale individuale psicoattitudinale del 20 luglio 2020 sia stato violato; invero, al momento del colloquio orale, i due membri

della commissione esaminatrice hanno, dapprima, atteso l'ingresso dei candidati all'interno dell'aula indicata, e solo dopo aver chiuso le porte hanno iniziato il colloquio, impedendo di fatto la partecipazione ad altri eventuali candidati o soggetti terzi interessati all'audizione della prova anche in ossequio al principio di trasparenza che consente di raffigurare la Pubblica amministrazione come una "casa di vetro".

2 - bis. La censura è infondata.

Le prove psicoattitudinali svolte nella procedura di cui trattasi non possono infatti essere comparate alle prove orali per cui sussiste un interesse pubblico alla massima partecipazione. Le prove psicoattitudinali non comportano un confronto concorrenziale, ma una valutazione di idoneità riferita esclusivamente al singolo candidato.

Nel caso di specie, infatti, le finalità intrinseche della prova attitudinale e i dati comunicati dai candidati nel corso della medesima non richiedono ed anzi non consentono lo svolgimento della procedura a porte aperte, non risultando pertanto violate le norme richiamate da parte ricorrente.

È stata dunque corretta la scelta dell'amministrazione di garantire la riservatezza di ogni singola persona, nel momento in cui si la pubblicità avrebbe comportato la diffusione di dati attinenti alla sfera individuale.

3. Parte ricorrente lamenta violazione delle disposizioni del bando di corso - concorso.

L'art. 15 del bando di Corso-concorso suddetto (rubricato "prova di

idoneità psicoattitudinale”) prevede che “detti candidati saranno sottoposti a prove psicoattitudinali individuali e/o di gruppo, sia scritte sia orali.”

Parte ricorrente ritiene che nella procedura concorsuale espletata sia stato violato l'art. 15 in quanto si è proceduto alla sola prova orale e non anche alla necessaria prova scritta.

Lamenta inoltre violazione dell'art. 11 del bando del concorso in questione statuisce che la commissione esaminatrice è “composta da un numero di persone non inferiore a tre”. Rileva che la commissione, costituita da esperti psicologi, seppur in numero superiore a tre, si è divisa in sottocommissioni – la cui formazione non era prevista nel bando né nella determinazione del Direttore Generale – e composta comunque da soli due componenti. Secondo parte ricorrente doveva invece restare fermo il principio sancito dal bando che gli esaminatori, componenti della commissione, non potevano essere inferiori al numero di tre, di contro, la commissione che ha esaminato il ricorrente era composta da due membri.

3 - bis. La censura è infondata.

Si osserva che, nella specie, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione banditrice il Corso- concorso in oggetto, di quanto stabilito dall'art. 15 del Bando, in relazione alla previsione che la prova di idoneità psicoattitudinale si sarebbe dovuta svolgere mediante sottoposizione dei candidati a “...prove psicoattitudinali individuali e/o di gruppo, sia scritte che orali...”, risulta pienamente giustificato da causa di forza maggiore, nella

specie integrata dal verificarsi della diffusione a livello pandemico dell'epidemia da COVID – 19, e della conseguente normativa emergenziale in materia di salute e sicurezza pubblica entrata in vigore, che ha avuto inevitabili ripercussioni anche sui concorsi pubblici in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 6 del 23/2/2020 e dei DD.PP.CC.MM. 8/3/2020 e 9/3/2020, con i quali è stata decretata la sospensione "...di tutti i procedimenti amministrativi e concorsuali...", dapprima fino al 3 aprile 2020 e poi, con proroga contenuta nel D.L. n. 18 del 2020, fino al 18 maggio 2020. Pertanto, anche le prove concorsuali del Corso Concorso in esame sono state sospese ex lege. Solo in data 25/5/2020, decorsi i termini di sospensione di tali procedure e sulla base di quanto previsto nel successivo D.P.C.M. 17/5/2020, la Regione ha potuto riavviare il relativo procedimento, peraltro dovendo necessariamente applicare alle prove concorsuali ancora da espletare, le norme emergenziali nel frattempo entrate in vigore per tutelare la salute e la sicurezza pubblica dal diffondersi dell'epidemia.

Di conseguenza, all'esclusivo fine di evitare gli assembramenti dei candidati e lo scambio di materiale cartaceo durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali, costituenti comportamenti non più consentiti dalla suddetta normativa emergenziale, la Regione ha dovuto necessariamente optare per il sostenimento della prova psicoattitudinale individuale in forma di colloquio orale.

Risultando tale modifica alla disciplina concorsuale pienamente giustificata da tale situazione emergenziale ed avendo provveduto

l'amministrazione banditrice ad adottare per tempo tali variazioni e a darne tempestivo avviso ai candidati interessati, l'operato della stessa risulta legittimo (così Tar Bologna I n° 741, 755, 756, 758 del 2020).

Il collegio ribadisce inoltre che le prove psicoattitudinali svolte nella procedura di cui trattasi non possono infatti essere comparate alle prove orali per cui sussiste un interesse pubblico alla massima partecipazione. Le prove psicoattitudinali non comportano un confronto concorrenziale, ma una valutazione di idoneità riferita esclusivamente al singolo candidato.

Ne consegue la correttezza della scelta dell'amministrazione di affidare la valutazione psicoattitudinale a due psicologi e non alla commissione esaminatrice.

Sotto tale profilo non risulta violato l'art. 15 del bando di concorso perché l'art. 15 del bando prevede semplicemente che le prove psicoattitudinali "verranno svolte da psicologi esperti in psicologia del lavoro".

4. Parte ricorrente lamenta eccesso di potere: motivazione insufficiente ed irragionevole.

Lamenta in particolare che il giudizio di inidoneità psicoattitudinale sia sommario, standardizzato su schemi prefissati e generici, in contrasto nettamente con il profilo oggettivo, rinveniente dalle precedenti prove preselettive e dalle esperienze pregresse del candidato essendo uno studente di medicina al quinto anno, in una facoltà a numero chiuso a cui si è iscritto dopo aver superato un complesso ed altamente selettivo test di ammissione.

4 - bis. La censura è infondata.

Tenuto conto che il posto messo a concorso è quello di “Agente della Polizia Municipale” e che la prova psicoattitudinale è diretta proprio a verificare che il candidato possieda i requisiti psicologici e l’attitudine a ricoprire la posizione oggetto della selezione, il Collegio ritiene del tutto logico e coerente, in particolare con i suddetti presupposti e in generale considerando l’ampia discrezionalità tecnica di cui è dotata l’amministrazione banditrice nello stabilire le modalità di svolgimento di tali prove.

Il Collegio deve infatti osservare, sul punto condividendo le considerazioni svolte dall’amministrazione banditrice, che quanto richiesto al candidato attenga in modo specifico al profilo professionale richiesto.

Il collegio prende atto che gli psicologi per addivenire a giudizi quanto più oggettivi e meticolosi, hanno compilato per ognuno dei candidati una scheda individuale, con l’attribuzione di un giudizio (“Molto scarsa”, “Scarsa”, “Sufficiente”, “Buona”, “Molto buona”) per ciascuna delle caratteristiche che seguono:

- Motivazione
- Autoconsapevolezza, fiducia di sé
- Consapevolezza del ruolo
- Autocontrollo emotivo, gestione situazioni stressanti
- Attitudine alla risoluzione dei problemi
- Capacità relazionali, attitudine al lavoro in gruppo
- Flessibilità lavorativa

- Senso del dovere, attitudini alla conoscenza del lavoro
- Capacità comunicative
- Capacità cognitivo-intellettive.

Avuto a riferimento gli elementi sopra illustrati, utili a rilevare gli aspetti psicoattitudinali necessari per l'assunzione del ruolo di agente di polizia locale, nelle relazioni formulate in esito ai colloqui psicoattitudinali del ricorrente, lo stesso è risultato inidoneo per motivazioni riconducibili, tra l'altro, a: una scarsa consapevolezza del ruolo e dei compiti dell'agente di polizia, una motivazione scarsamente strutturata, rilevanti limitazioni nella fiducia di sé, una scarsa attitudine alla soluzione di problemi relativamente a tematiche proposte, uno scarso senso del dovere, aspetti che nel complesso non sono sovrapponibili al profilo ricercato.

Ne risulta dunque la sufficienza della motivazione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio ritiene, tuttavia, in considerazione della peculiarità e della novità della vicenda esaminata, che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021,
tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con
l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO